

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CAMPANIA-NAPOLI

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE ex art. 55 c.p.a.

Della Sig.ra Leto Roberta nata [REDACTED] i [REDACTED] CF: [REDACTED]
rappresentata e difesa, per mandato su foglio separato da intendersi apposto in calce al
presente atto, dall'Avv. Nadia Spallitta CF: [REDACTED] ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio sito in [REDACTED] nella [REDACTED]
Si dichiara per le notificazioni e/o comunicazioni il seguente fax: [REDACTED] ed i seguenti
indirizzi di posta elettronica: [REDACTED]

CONTRO

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro-tempore, c.f. 80014890638
pec: atti.giudiziari@pec.comune.napoli.it

E NEI CONFRONTI DI

Salemme Raffaella nata il [REDACTED] a [REDACTED] (NA) [REDACTED]
[REDACTED]

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

-Del provvedimento, non comunicato alla ricorrente, del Responsabile del Comune di Napoli dell'Area risorse umane, n. 143 del 15 novembre 2024 di rettifica della graduatoria provvisoria approvata con disposizione dirigenziale n. 138 del 14 novembre 2024 relativa al reclutamento di n. 30 Assistenti sociali, Area Funzionari e dell'Elevata qualificazione nell'ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 50 unità di personale con profilo di istruttore tecnico e di n. 80 unità di personale a tempo determinato, approvato con Disposizione n. 80 del 25/07/2024 , con il quale si esclude la ricorrente dalla rosa dei vincitori

- della graduatoria definitiva di merito rettificata relativa al profilo di assistente sociale –Area Funzionari e dell'elevata qualificazione cod B6_Ass/D_2024_TD del 15 novembre 2024 dalla quale risulta la ricorrente risulta idonea ma non vincitrice;

-Di tutti gli atti e verbali eventualmente adottati dalla Commissione del concorso per l'assunzione di n. 30 assistenti sociali, o da altri soggetti e dirigenti comunali, non noti alla ricorrente, con i quali si è disposta la rettifica della graduatoria definitiva approvata con determinazione dirigenziale n. 138 del 14 novembre 2024, con conseguente esclusione della ricorrente dalla rosa dei vincitori ed inserimento della stessa tra gli idonei -di eventuali provvedimenti non noti alla ricorrente di acquisizione di documenti relativi a titoli di riserva non dichiarati nella domanda o tardivamente prodotti

-della nota PG/2024/1009570 del 21/11/2024 del dirigente del servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane

-di eventuali provvedimenti non noti alla ricorrente di proclamazione dei vincitori

-di eventuali provvedimenti non noti alla ricorrente relativi all'assunzione dei candidati proclamati vincitori

-di ogni atto connesso conseguente e presupposto

FATTO

1. Con deliberazione di Giunta Comunale 290 del 19 luglio 2024 si disponeva di procedere con l'indizione di un *“concorso pubblico per il reclutamento di un contingente di n. 50 unità di personale con profilo Istruttore tecnico e di 80 unità di personale a tempo determinato, di vari profili di cui n. 30 da reclutare nell'area dei Funzionari ad elevata qualificazione con profilo Assistente sociale Cod ASS/D -20243 TD da inquadrare con contratto di durata triennale a valere sul Fondo Povertà 2020”* Con disposizione n. 80 del 25 luglio 2024 veniva quindi bandito il relativo concorso per i predetti profili, indicando come B6 lo specifico concorso per l'assunzione a tempo determinato di n. 30 assistenti sociali.

La dott.ssa Leto, in possesso dei requisiti di legge e previsti dal Bando inoltrava la relativa domanda attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni da osservare a pena di esclusione, contenute nel bando e riportate anche nello schema di domanda.

In particolare la stessa autocertificava ai sensi degli artt 46 e 47 DPR 445/2000 nell'apposita sezione all'uopo istituita, (che si apriva solo apponendo la risposta SI relativa al possesso della Riserva) di essere titolare della riserva , prevista ai sensi dell'art. 1 del bando in favore degli operatori volontari che avessero concluso il servizio civile universale senza demerito .

A questi candidati era riservato dall'art. 1 del bando, il 15% dei posti disponibili pari a n. 4 posti .

In data 30 settembre 2024 si svolgeva la prova scritta -unica prova concorsuale prevista dal bando- che ai sensi dell'art. 7 doveva intendersi superata con il raggiungimento del punteggio di 21/30 .

Con disposizione del Responsabile dell'area Risorse Umane n. 109 del 2 ottobre 2024 venivano pubblicati in modalità anonima gli esiti della prova scritta

La ricorrente identificata con il codice personale 760667 riportava il punteggio di 24,00 e quindi risultava idonea per superamento della predetta prova .

Il provvedimento contenente l'elenco degli idonei , con successiva disposizione n. 126 del 31 ottobre 2024 veniva parzialmente rettificato in relazione al punteggio attribuito ad un candidato

In data 7 ottobre 2024 l'Amministrazione, (ancorchè il bando in effetti prevedesse l'acquisizione dei documenti comprovanti le dichiarazioni rese nella domanda solo in caso di assunzione), comunicava di avere avviato i controlli **sulla veridicità delle dichiarazioni in relazione ai candidati idonei** (con un punteggio pari o superiore a 21/30) invitando i candidati a trasmettere l'eventuale documentazione comprovante la **dichiarata riserva** relativa agli operatori volontari che avevano concluso il servizio universale senza demerito ai sensi dell'art. 18 comma 4 del d.lvo 40/2017, nonché le dichiarazioni attestanti preferenze e precedenze .

La ricorrente provvedeva quindi a trasmettere la relativa documentazione.

Esaminati i documenti comprovanti la riserva ed adeguata la graduatoria alle risultanze istruttorie della verifica dei documenti, e tenendo conto quindi delle riserve e dei titoli di precedenza e di preferenza, con disposizione dirigenziale n. 138 del 14 novembre 2024 si approvava la graduatoria definitiva di merito.

In particolare :

-si prendeva atto dei lavori della Commissione e delle modifiche sull'elenco dei candidati che avevano conseguito il punteggio minimo di 21/30 (di cui alle disposizioni 109 del 2 ottobre e n. 126 del 31 ottobre 2024) operate dalla Commissione in forza della verifica documentale sulla veridicità delle dichiarazioni rese ,

-si approvava la graduatoria definitiva di merito dei vincitori del predetto concorso con indicazione del punteggio ottenuto ed opportunamente integrata per effetto di riserve e/o titoli di preferenza e precedenza di cui agli art. 1 e 10 del bando come verificate dalla Commissione

-si dava mandato per le pubblicazioni di legge all'albo pretorio (per 15 giorni) , sulla piattaforma INPA e nella sezione Amministrazione trasparente .

Ad esito di questa graduatoria del 14 novembre 2024 la ricorrente Leto Roberta , in possesso di riserva ex art. 1 del **bando risultava vincitrice del concorso e si collocava con il punteggio di 24 al 4° posto della graduatoria**

Risultavano riserviste ex art. 1 anche le candidate 1.Barbato Anna; 2.Pannella Stella e 3.Fatima Maria Francesca.

Senonchè la delibera n. 138 del 14 novembre 2024 e la graduatoria definitiva di merito veniva pubblicata per un solo giorno e venivano oscurate sia dal sito del Comune sia dalla

sezione Amministrazione trasparente sia dal sito INPA (dove, inspiegabilmente, risultano pubblicati tutti gli atti del concorso tranne la disposizione 138/2024)

Con disposizione n. 143 del 15 novembre 2024 , il responsabile dell'Area Risorse Umane disponeva la rettifica della graduatoria definitiva già approvata con disposizione dirigenziale 138/2024, stilava quindi una nuova graduatoria definitiva di merito che contestualmente approvava rettificata .

Nella parte narrativa della delibera 14 del 15 novembre 2024 si motivava il rppovvedimento di rettifica affermandosi quanto segue :

-Dare atto che con disposizione del responsabile delle risorse umane n. 138 del 14 novembre 2024 è stata approvata la graduatoria finale definitiva di merito del profilo assistente sociale –Area funzionari

-Preso atto che in **data 15 novembre 2024** a seguito di segnalazione di **un candidato** è stato accertato che all'atto dell'estrazione della graduatoria per errore di sistema non è stato visualizzato il relativo nominativo che in conseguenza di tale circostanza è stato immotivatamente oscurato

-Si è provveduto a estrarre nuovamente ad estrarre l'elenco dei candidati e dei relativi punteggi “

Quindi la rettifica veniva giustificata come errore materiale del sistema in relazione ad un candidato oscurato (?)

Veniva conseguentemente pubblicata la graduatoria rettificata, dall'analisi dalla quale la ricorrente Leto risultava improvvisamente oscurata ed inserita tra gli idonei non vincitori

In particolare, contrariamente alla motivazione , peraltro poco comprensibile, legata all' asserito inserimento di **un** nominativo **erroneamente** oscurato (?) a seguito di segnalazione dello stesso candidato (?) , in realtà l'intera graduatoria veniva **stravolta in quanto venivano introdotte due nuove candidate indicate come riserviste ed in particolare le candidate Pecora Angelica e Salemme Raffaella** che si collocavano rispettivamente al 3° ed al 4° posto, della nuova graduatoria, mentre venivano estromesse le precedenti riserviste , che risultavano inserite con oscuramento del nominativo tra gli idonei, ma non più vincitrici .

La ricorrente, 4° in forza del provvedimento 138/2024 e vincitrice di concorso retrocedeva al 36° posto con nominativo oscurato; la candidata Ambrosiano Fatima (prima 3° e vincitrice) retrocedeva al 35° posto

In sintesi nella nuova graduatoria , come rettificata dal Responsabile dell'Area Risorse umane con la citata disposizione 143/2024, le riserviste diventavano:

1. Barbato Anna; 2. Pannella Stella; 3. Pecora Angelica; 4. Salemme Raffaella.

Orbene presentata tempestiva istanza con la quale si chiedevano chiarimenti circa la repentina rettifica della graduatoria , con contestuale istanza di accesso gali atti, con nota del 21 novembre 2024 il Responsabile del servizio Risorse Umane rispondeva, tra l'altro che :

“I titoli di riserva e di preferenza non sono infatti oggetto di esame della Commissione Giudicatrice e la loro applicazione ipso iure viene in rilievo nella successiva fase di redazione delle graduatoria ;

“Le disposizioni del bando quindi non prevedono esplicitamente che l'omessa comunicazione in sede di presentazione della domanda di avvalersi dei suddetti titoli (di riserva) , ne escludono la valutazione ; L'Amministrazione ha dunque legittimamente valutato i titoli posseduti e pervenuti prima della pubblicazione della graduatoria .

Si trattava di chiarimenti che nulla avevano a che vedere con la motivazione della rettifica Con successiva nota del 10 dicembre 2024 n. 1067826 l'Amministrazione accoglieva parzialmente l'istanza di accesso e trasmetteva alcuni degli atti richiesti, dai quali non emergevano in effetti le ragioni della rettifica né la legittima posizione di riserviste delle quattro candidate dichiarate vincitrici .

Tra l'altro si precisava nella nota del 10 dicembre 2024 , contraddicendo quanto poco prima sostenuto con nota del 21 novembre 2024 che non era stata acquisita alcuna documentazione relativamente alle posizioni 55, 56 e 57 in quanto nelle relative domande non era stato dichiarato alcun titolo di preferenza (e quindi legando l'acquisizione documentale alla sussistenza della dichiarazione in domanda) .

In allegato alla nota veniva trasmesso un attestato della candidata Raffaella Salemme ed un attestato della candidata Angelica Pecora che l'Amministrazione non avrebbe potuto né acquisire né utilizzare, **ai fini dell'inserimento in graduatoria**, ai sensi dell'art. 15 della L. 183/2011.

Con atto di invito e di messa in mora la ricorrente chiedeva infine i seguenti documenti:

a) copia dei verbali della commissione ed in particolare dei verbali di stesura della nuova graduatoria definitiva di merito che contenevano i motivi e le indicazioni ,date dalla Commissione, in data 14 o 15 novembre 2024. per la rettifica della disposizione n. 138/2024 con inserimento tra i vincitori della due nuove candidate riserviste ed esclusione della ricorrente ;

- b) copia della segnalazione del candidato asseritamente oscurato;
- c) copia delle domande presentate dalle 4 candidate vincitrici in forza della disposizione 143/2024 in quanto riserviste
- d) i titoli di riserva delle candidate riserviste vincitrici con le date di protocollazione degli stessi ed in particolare delle candidate : 1. Barbato Anna; 3. Pannella Stella, 3. Pecora Angelica e 4. Salemme Raffaella
- e) copia dell'eventuale verbale di redazione o validazione da parte della Commissione della graduatoria rettificata del 15 novembre 2024
- f) copia degli atti esecutivi dell'art. 15 della L. 183 del 12 novembre 2011 circa l'acquisizione presso gli uffici della documentazione attestante il possesso della riserva per le candidate 1. Barbato Anna; 3. Pannella Stella, 3. Pecora Angelica e 4. Salemme Raffaella
- g) copia del verbale della Commissione contenente i criteri di attribuzione dei punteggi e valutazione dei titoli

Ciò premesso la rettifica della graduatoria approvata con disposizione n. 143 del 15 novembre 2024 è illegittima e deve essere annullata con riviviscenza della graduatoria approvata con disposizione 138 del 14 novembre 2024, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I) VIOLAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L. 183 DEL 12 NOVEMBRE 2011 , VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 445/2000 E SUCC MOD ED INTEGR; VIOLAZIONE DEL BANDO ; VIOLAZIONE DEGLI ARTT 3, 51 E 97 COST. ; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO ; VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990 E SUCC MOD ED INTEGR. DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ECCESSO DI POTERE

Secondo l'art. 40 del DPR 445/2000 come modificato ed integrato con L. 183/2011

Art. 40 Certificati

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

Secondo il successivo art. 43 Accertamenti d'ufficio

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini.

Orbene in nessun modo il Comune di Napoli poteva acquisire e valutare un certificato, quale quello rilasciato in sede di accesso e qui prodotto **valido solo nei rapporti fra privati (a pena di nullità)** .

Ed in nessun modo quindi poteva dichiarare vincitrici le candidate Pecora Angelica e Salemme Raffaella sulla scorta di **una certificazione la cui produzione alla Pubblica Amministrazione per legge era vietata** .

Tra l'altro non si sa neanche in quale sede tali –inutilizzabili –attestazioni siano state acquisite dal Comune di Napoli.

Ed infatti, dopo la richiesta del 7 ottobre 2024 di produrre i titoli **conformi alle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ex artt 46 e 47 DPR 445/2000 in seno alla domanda**, attestanti il possesso della riserva ex art. 1 del bando, con disposizione n. 138/2024 **venivano approvati i lavori della Commissione che aveva redatto la graduatoria e veniva approvata la graduatoria definitiva di merito**, dalla quale non risultava che le candidate Pecora Angelica e Salemme Raffaella fossero in possesso di riserva ai sensi dell'art. 1 del bando essendo indicate altre candidate riserviste vincitrici.

Fino al 14 novembre 2024 e dopo l'acquisizione dei titoli confermativi della veridicità delle dichiarazioni , la Commissione aveva elaborato una graduatoria che collocava le candidate Pecora al 30° posto (comunque vincitrice) e Salemme idonea al 35° , senza riconoscimento alcuno di riserva ex art. 1 del bando alle predette concorrenti, in quanto non dichiarata nella domanda (e conseguentemente non oggetto di verifica della veridicità della dichiarazione in quanto la dichiarazione non era stata fatta) .

La rettifica quindi è stata adottata **senza alcuna nuova istruttoria da parte della Commissione (come del resto ammette il dirigente con nota del 21 novembre 2024)** e con acquisizione, da parte del responsabile dell'Area Personale (come si vedrà incompetente in materia), di atti tardivamente prodotti, e comunque fuori dal procedimento concorsuale, che si era definito, si ribadisce, con la redazione della graduatoria predisposta dalla Commissione e dopo l'approvazione stessa della graduatoria finale giusta disposizione n. 138/2024, con violazione del procedimento previsto dal bando e, in generale , della vigente disciplina concorsuale contenuta tra l'altro nel DPR 487/1994.

Invero se doveva procedersi con una rettifica della graduatoria stilata dalla Commissione, la segnalazione doveva essere trasmessa al predetto organismo concorsuale affinché fosse la Commissione , in modo trasparente ed imparziale, a valutare la fondatezza della segnalazione e la sua tempestività , redigendo eventualmente una nuova ufficiale graduatoria da trasmettere all'Amministrazione, previa verifica della lesione a terzi, come del resto correttamente era stato fatto in relazione all'elenco adottato con disposizione 109 poi modificato su indicazione della Commissione alla quale la segnalazione era stata inviata .

Tra l'altro la rettifica della graduatoria con disposizione 143/2024 non è motivata in nessun modo con riferimento alla necessità di inserire candidate riserviste prima pretermesse.

Anche per questo aspetto, la nuova graduatoria, che modifica in modo sostanziale la precedente e determina l'esclusione della ricorrente dalla rosa dei candidati vincitori, risulta stilata in violazione dei più elementari principi giuridici e quindi illegittima e viziata per difetto di motivazione.

Appare evidente, infatti, l'incongruenza , l'illogicità della motivazione posta a fondamento della rettifica , e cioè la necessità di correggere **un errore materiale** ed inserire un candidato oscurato (motivazione peraltro “oscura” a sua volta) con

l'inserimento in graduatoria **di due nuove candidate tra i vincitori, in quanto improvvisamente considerate riserviste**, da una parte e **l'estromissione e la retrocessione** di altre due candidate dichiarate prima invece vincitrici .

Invero la necessità di una siffatta radicale modifica (più che una rettifica di errore materiale) appare del tutto sprovvista di motivazione.

Ed invero ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990

(Motivazione del provvedimento)

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.”

Nella presente fattispecie non c'è coincidenza tra la motivazione e la modifica della graduatoria concretamente operata.

Ne consegue che : *“il difetto di motivazione nel provvedimento non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedurali o ai vizi di forma [...] e, per questo, (costituisce) un presidio di legalità sostanziale insostituibile,(ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 7 aprile 2014, n. 1629; Cons. Stato, sez. VI, 22 settembre 2014, n. 4770; Cons. Stato, sez. III 30 aprile 2014, n. 2247; Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 1808)*

Nè sarebbe ammissibile un'integrazione successiva della motivazione del provvedimento impugnato, che ha determinato la retrocessione in graduatoria e quindi dell'esclusione della ricorrente dalla rosa dei vincitori: *“È invece inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi. La motivazione costituisce infatti il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti (ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione terza, 7 aprile 2014, n. 1629; Corte Costituzionale, ordinanza n. 92 del 2015). Ed ancora : “Su queste basi, è inammissibile, da parte del giudice di primo grado, la formulazione di argomentazioni a sostegno del provvedimento impugnato che ne alterano l'impianto argomentativo, soprattutto quando si tratta di*

deduzione che implicano accertamenti tecnici riservati sia pure soltanto in prima battuta alla funzione di amministrazione attiva“

Ed inoltre : *“La motivazione del provvedimento costituisce infatti “l’essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata” (Cons. Stato, sez. III, 30 aprile 2014, n. 2247), e non può certo essere emendata o integrata, quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall’Amministrazione resistente nel corso del giudizio* (Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2018, n. 5291 CdS 58984/2018

Per l'inammissibilità della motivazione postuma attraverso gli scritti difensivi in quanto in contrasto anche con le regole del giusto procedimento amministrativo come delineato dal diritto euro-unitario (in particolare, l'art. 296 TFUE, che richiede la motivazione per tutti gli atti delle istituzioni comunitarie, inclusi quelli normativi, e il diritto a una buona amministrazione di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) si è consolidata anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che qualifica la motivazione come “forma sostanziale” e motivo d'ordine pubblico **da sollevarsi d'ufficio** (*ex plurimis*, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. VII, 11 aprile 2013, n. 652, C-652/11).

Invero *“Il giudice, qualora escluda l’illegittimità del provvedimento impugnato sulla base di rationes decidendi che non trovano fondamento nell’impianto motivazionale dell’atto amministrativo, incorre nel vizio di ultrapetizione, oltre che nella violazione del principio di separazione dei poteri ex art. 34, comma 2, c.p.a.* (CdS 28/2020)

Il ricorso già solo per queste ragioni deve essere accolto .

**II)VIOLAZIONE DEL DPR 487/1994 COME MODIFICATO CON DPR 82/2023
LA L. 241/1990 E SUCC MOD ED INTEGR ; VIOLAZIONE DEL BANDO ;
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E DELL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEI
PRINCIPI DELL’ORDINAMENTO; VIOLAZIONE DEL DLVO 165/2001 ;
VIOLAZIONE DEL DLVO 33/2013**

1.Secondo la disposizione dell'art.1 DPR 487/1994 come modificato con DPR 82/2023, recante la disciplina dei concorsi pubblici :

Art. 1 (Modalità di accesso).

1.L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalità

definite nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerità di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali.

Recita poi l'art. 35 c.3 Dlvo 165 2001

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

Prevede poi l'art. 35 quater c.2

2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 (personale non dirigenziale) si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni,"

Di uguale tenore l'art. 1 del dlvo 33/2013 :

Art. 1. Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse

pubbliche.

2. *La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di egualianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.*

3. *Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.*

Ne consegue che ai sensi dell'art.6

Art. 6. Qualità delle informazioni

1. *Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.”*

Con specifico riferimento infine ai concorsi l'art. 19 dispone:

Art. 19. Bandi di concorso

1. *Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorimento degli idonei non vincitori.*

2. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1.*

2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Più in generale ai sensi dell'art. 1 della L. 241/1990:

Art. 1 (Principi generali dell'attività amministrativa)

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza

Infine, ai sensi dell'art. 11 c.5 del DPR 487/1994:

Art. 11 Adempimenti della commissione esaminatrice

5. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame. Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l'amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale

Orbene tutte le predette disposizioni che impongono la tipicità, trasparenza del procedimento concorsuale e l'imparzialità del comportamento della PA risultano con evidenza violate in quanto:

1. Non risulta pubblicato nessun verbale di commissione, neanche il verbale di adozione dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli;

2. **non risulta pubblicata nella sezione amministrazione trasparente, né all'albo online, né sul portale INPA la graduatoria di merito definitiva approvata con disposizione n. 138 del 14 novembre 2024;**

3. non risulta pubblicato il verbale della Commissione relativo alla graduatoria rettificata **di cui alla disposizione n. 143 del 15 novembre 2024**, né, nel corpo della citata disposizione, è in effetti indicato alcun verbale o adempimento della Commissione;

4. **Non sono pubblicati né conoscibili i motivi effettivi della rettifica – non essendo neanche indicato chi ed in quale sede abbia fatto la segnalazione e quale sia stato l'errore in cui la Commissione era incorsa - né è conoscibile il percorso istruttorio giuridico ed amministrativo che ha portato il Dirigente del Servizio, del tutto sprovvisto di competenza in materia, a ritenere valida e ad accogliere “la**

segnalazione “ , dopo l’approvazione della graduatoria, ritenendola di tale rilevanza da rettificare una graduatoria definitiva già approvata e pubblicata stravolgendo gli esiti del concorso , senza neanche coinvolgere la Commissione .

5.non è stato neanche comunicato alla ricorrente, risultata vincitrice in forza di regolare provvedimento amministrativo n. 138/2024 , l’avvio del procedimento di rettifica ed esclusione dalla rosa dei vincitori in violazione degli artt., 7 e 8 della L. 241/1990

In sostanza la procedura ed in particolar modo le fasi procedurali relative alla modifica della graduatoria adottata con disposizione 143/2024 sono viziata per violazione dei principi di **imparzialità e trasparenza** che invece devono necessariamente disciplinare l’azione amministrativa specialmente in un settore nevralgico, quale quello concorsuale, segnalato come tale anche dalle linee guida adottate dall’ANAC .

III)VIOLAZIONE DEL DPR 487 2024 ; VIOLAZIONE DEL BANDO ; DIFETTO DI COMPETENZA ; ECCESSO DI POTERE ; VIOLAZIONE DELL’ART.97 COST DELLA L.241/1990

Secondo l’art. 4 del DPR 487/1994

Art. 4 Procedura di partecipazione tramite il Portale InPA

1. Alle procedure di concorso si partecipa esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito denominato Portale, disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.

All’art. 4 del bando si precisa altresì che

“nell’apposito modulo di presentazione della domanda tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 , ciascun candidato deve dichiarare negli appositi spazi a pena di esclusione :

m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’art. 10 del presente bando;

n) l’indicazione dell’eventuale titolarità di riserve di cui all’art. 1 del presente bando .

E inoltre sempre secondo la citata disposizione dell’art. 4 del bando :

“I titoli non espressamente dichiarati nella domanda non saranno presi in considerazione”.

Infine recita sempre l'art. 4: "Non sono considerate valide le domande redatte presentate o inviate diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel bando "

La mancata indicazione quindi di titoli preferenziali e delle riserve, in seno all'apposito spazio indicato nel modello informatico della domanda – da presentare entro i termini perentori indicati dal bando-, ne impediva la valutazione

Non era poi consentita, per espressa indicazione del bando, l'eventuale integrazione successiva della domanda incompleta disposizione pista a presidio della par contitio dei partecipanti .

Orbene nella presente fattispecie le candidate dichiarate vincitrici in quanto riserviste in sede di rettifica della graduatoria (1. Barbato Anna; 3. Pannella Stella, 3. Pecora Angelica e 4. Salemme Raffaella) e sicuramente le candidate **Pecora e Salemme non avevano dichiarato nel corpo della domanda nell'apposita sezione di essere titolari e di volersi avvalere della riserva** ai sensi dell'art.. 1 del bando

Ugualmente le stesse non avevano provveduto in ogni caso a produrre autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, né tanto meno a seguito dell'avviso del 7 ottobre 2024 con il quale si invitava le candidate a produrre i titoli relativi al possesso di riserve precedenze e preferenze dichiarate con la domanda, nel termine del 30 ottobre 2024, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni; infatti **nella domanda tale dichiarazione non era stata apposta** (nell'avviso del 7 ottobre si chiedeva di inviare i titoli dichiarati nella domanda – non di completare la domanda); del resto correttamente nella graduatoria finale di cui alla disposizione n.138/ 2024 del 14 novembre 2024 **non c'era alcuna indicazione relativa alla posizione di riserviste delle stesse.**

Ugualmente nella delibera di rettifica 143/2024 non c'è alcuna motivazione né indicazione **della diversa posizione da assegnare alle predette candidate in forza della loro posizione di riserviste;** la rettifica infatti è motivata **in relazione ad un errore del sistema.**

In nessun modo quindi poteva essere rettificata la graduatoria ed esclusa la ricorrente a seguito di eventuali integrazioni postume della domanda, neanche indicate come motivazione della rettifica, derivanti - deve presumersi - da documenti irruzialmente e prodotti (segnalazione del 15 novembre?) a termini ormai scaduti, non riconducibili a dichiarazioni rese nella domanda .

Per questi profili la modifica voluta ed adottata dal responsabile del servizio risorse umane, è assunta in violazione dei principi di imparzialità, trasparenza , par

condicio dei partecipanti al concorso e con palese violazione dello stesso bando nonché degli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Sul punto vengono in rilievo i principi suesposti circa il diritto di conoscere le motivazioni dell'esclusione, che non risultano descritte in nessun modo nella delibera 143/2024 con la quale la stessa, già vincitrice, viene dichiarata idonea non vincitrice.

Del tutto illegittimo appare al riguardo anche il riscontro dato alla ricorrente con nota del 21 novembre 2024 impugnata , in quanto il responsabile del servizio - introducendo irruzialmente un diverso motivo di rettifica della graduatoria , assume di poter valutare – senza averne come si vedrà le competenze- e stravolgere la graduatoria predisposta dalla Commissione , acquisendo documentazione tardiva pervenuta *“prima della pubblicazione della graduatoria finale”* (così testualmente nella nota) ancorchè non indicata nella domanda .

In particolare la domanda incompleta e l'omessa comunicazione nella domanda di essere titolare di riserva e di volersi avvalere quindi di una specifica riserva (senza questa dichiarazione il modello non si apriva sulle successive sezioni indicanti le diverse fattispecie di riserva) non impediva, a dire del Responsabile, all'Amministrazione di acquisire in ogni tempo, purchè prima della pubblicazione della graduatoria, i titoli trasmessi

In sintesi il dirigente, in violazione delle citate disposizioni del bando –lex specialis del concorso - senza motivare, ha riaperto i termini della domanda incompleta, (solo per alcuni candidati) consentendo l'integrazione di una parte della domanda non compilata ed acquisendo personalmente - lo stesso dichiarando che la Commissione non avrebbe avuto alcuna competenza - i documenti integrativi ancorchè non oggetto di specifica dichiarazione .

Senonchè la graduatoria era stata anche approvata e pubblicata il 14 novembre 2024 alla luce della documentazione di cui la Commissione disponeva –ivi compresi eventuali titoli comprovanti la riserva – depositati entro il 30 ottobre 2024 secondo l'avviso del 7 ottobre 2024.

Inoltre contraddicendo questa posizione con successiva nota del 10 dicembre 2024 lo stesso Dirigente affermava che non erano stati acquisiti documenti attestanti le preferenze in relazione ad alcuni candidati, in quanto questi ultimi non avevano dichiarato nel corpo della domanda la presenza di titoli preferenziali o di precedenza .

Quindi i titoli di riserva (che garantivano l'accesso al posto messo a concorso) si potevano acquisire in ogni tempo anche se non dichiarati in domanda (nota del 21 novembre) invece i titoli di preferenza e precedenza si potevano acquisire solo se dichiarati precedentemente e nei termini

Ma c'è di più .

In effetti la rettifica e l'approvazione della nuova graduatoria non sono state adottate dalla Commissione di concorso **ma dal responsabile del settore, soggetto del tutto sprovvisto di ogni competenza in materia .**

Ed infatti nel corpo della disposizione n.143/2024 non si fa alcuna menzione dei lavori della Commissione. Il responsabile del servizio , fuori da ogni termine procedimentale , dichiara di avere ricevuto (il 15 novembre 2024?) una (misteriosa) segnalazione da parte di un candidato oscurato per un errore del sistema a seguito della quale aveva ritenuto di modificare la graduatoria definitiva di merito, (già trasmessa in via definitiva e ufficiale dalla Commissione), provvedendo poi, deve presumersi, **a sostituire** il provvedimento già adottato sulla scorta delle risultanze, cui era pervenuta la Commissione di concorso , (previo esame delle domande e della veridicità delle dichiarazioni), con la nuova graduatoria dal Responsabile modificata; tant'è che la disposizione 138/2024 **non risulta più pubblicata in nessuna sede e neanche nel portale INPA .**

Con nota del 21 novembre 2024 , che si contesta, ad esito di istanza di chiarimenti presentata dalla ricorrente, il Dirigente afferma inverosimilmente che la Commissione non aveva alcuna competenza a verificare i titoli di riserva e di preferenza, e quindi ha esercitato un potere di modifica –sulla scorta di una segnalazione – della graduatoria redatta dalla Commissione , addivenendo alla modifica degli esiti concorsuali ed alla esclusione dalla rosa dei vincitori di alcuni candidati (come la ricorrente).

Orbene appare evidente l'illegittimità della disposizione 143/2024 anche per assoluto difetto di competenza ed eccesso di potere , oltre che per violazione dei principi di imparzialità trasparenza e parità di trattamento dei concorrenti .

In primo luogo viene in rilievo l'art. 9 del bando che recita: “ ***la stesura della graduatoria finali di merito è affidata alla Commissione :***

In particolare secondo il bando, dopo l'espletamento delle prove **è la Commissione a stilare la graduatoria finale di merito che successivamente viene trasmessa al Comune di Napoli .**

Solo a seguito della proclamazione dei vincitori ed ai fini dell'assunzione l'Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti e dei titoli , ai sensi dell'art. 12 dello stesso bando.

Ugualmente con disposizione 109 del 2 ottobre 2024 veniva precisato che “*la graduatoria finale di merito sarà stilata tenendo conto delle riserve di legge e i titoli di preferenza di cui agli artt. 1 e 10 del bando , in applicazione della normativa vigente*“

Infine il già richiamato art. 11 del DPR 487/1994 nel descrivere gli adempimenti della Commissione afferma al comma 5 che “*..... Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l'amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale*

Invece nella presente fattispecie la graduatoria finale di merito che era stata inizialmente stilata correttamente dalla Commissione, è stata modificata, tra l'altro senza una trasparente procedura istruttoria, dal responsabile dell'Ufficio Risorse Umane, soggetto sprovvisto di ogni competenza in materia , in quanto solo la Commissione poteva eventualmente rettificare la graduatoria, modificandone gli esiti istruttori. .

Anche per questo profilo quindi la disposizione 143 del 15 novembre 2024 , di rettifica della graduatoria stilata dalla Commissione, è totalmente illegittima per difetto di competenza del responsabile del servizio , violazione del bando, violazione del DPR 487/1994, violazione della L. 241/1990, dei principi di imparzialità trasparenza e par conditio dei candidati per eccesso di potere , nonché per vizio della motivazione.

Si chiede quindi l'annullamento dell'atto

SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE ED AMMISSIONE CON RISERVA EX ARTT. 55 CPA

Il fumus è stato ampiamente motivato. Ma sussiste anche il periculum in mora

Nella presente fattispecie il danno grave ed irreparabile consiste nella perdita di chance, nell'impossibilità di accedere all'assunzione presso la pubblica amministrazione .

Invero il concorso è ancora in itinere e sarà concluso nei prossimi giorni con la proclamazione dei vincitori non ancora intervenuta.

Inoltre trattandosi di una graduatoria che avrà un'efficacia limitata nel tempo e fino al 2026, una decisione successiva non potrebbe soddisfare il bene della vita legata alla possibilità ed opportunità di lavorare per una Pubblica Amministrazione con il

conseguente bagaglio di conoscenze ed esperienze, maturazione di titoli di servizio oltre che per i connessi profili economici

In casi similari, la giurisprudenza amministrativa, in applicazione del principio di effettività del diritto, ha pacificamente riconosciuto il periculum in mora lamentato dal ricorrente al fine di non “pregiudicare nel frattempo la sua legittima aspirazione a sostenere le prove, aspirazione che sarebbe irrimediabilmente frustrata se la sentenza a lui favorevole sopraggiungesse all'esaurimento della procedura concorsuale e fosse quindi, a quel punto, inutiliter data, vanificando l'effettività della tutela giurisdizionale”(Cons. St., sez. III, 18 gennaio 2017, n. 209; id. 6 maggio 2016, n. 1839; id. 16 giugno 2015, n. 3038; CdS 6154/2018; 06293/2018; *CDS 4596 2012 e numerose altre*)

Alla luce di quanto sopra, si chiede pertanto la sospensione dei provvedimenti impugnati in parte qua con l'adozione dei provvedimenti cautelari ritenuti opportuni e con ammissione con riserva alla prova orale suppletiva

SUL DANNO

Accertata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati sussiste altresì l'interesse dei ricorrenti al risarcimento dei danni subiti, laddove non potesse procedersi con l'annullamento degli atti contestati. Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che: “*La acclarata illegittimità della determinazione dirigenziale avversata rende peraltro fondata anche la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente*”. Ricorda il Collegio che ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno a carico della Pubblica amministrazione non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessaria la prova del danno subito e la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa. Si deve quindi verificare se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l'esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi, con la conseguenza che il giudice amministrativo può affermare la responsabilità dell'Amministrazione per danni conseguenti a un atto illegittimo quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato e negarla quando l'indagine presupposta conduca al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto.

In particolare, mentre il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l'illegittimità dell'atto, quale indice presuntivo della colpa, resta sempre a carico dell'Amministrazione l'onere di dimostrare che si è trattato di un errore scusabile derivante da contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione della norma o dalla complessità dei fatti, ovvero ancora dal comportamento delle parti del procedimento (cfr. Cons. Stato, IV Sezione, 14 novembre 2012 n. 5761; Tar Lazio Roma sez II 1749/2013; Consiglio Stato, sez. V, 26 maggio 2010, n. 3367)

Con riferimento alla misura del danno subito, la valutazione della stessa può avvenire, ai sensi dell'art.34 c.p.a. sulla scorta delle linee guida che il TAR potrà indicare tenendo conto della perdita di chance occupazionali e quindi dell'accesso al pubblico impiego danno da calcolarsi anche in via equitativa“

Per quanto esposto si conclude chiedendo che

Voglia l'On.le Tribunale Amministrativo adito

Accogliere perché fondato in fatto ed in diritto il presente ricorso e conseguentemente annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed agli onorari del giudizio.

Con riserva di motivi aggiunti.

Produce i seguenti documenti:

1. Disposizione n. 143 del 15 novembre 2024 della Responsabile dell'Area Risorse Umane con allegata graduatoria ;
2. Nota PG/2024/1009570 del 21 novembre 2024 della Dirigente Giuseppina Silvi;
3. Bando del concorso pubblico per esami per il reclutamento a tempo indeterminato di 50 unità di personale con profilo Istruttore Tecnico e di n.80 unità di personale a tempo determinato (vari profili professionali) in esecuzione del Piano triennale del fabbisogno di Personale 2024/2026
4. Disposizione n. 138 del 14 novembre 2024 della Responsabile dell'Area Risorse Umane con allegata graduatoria ;
5. Disposizione n. 109 del 2 ottobre 2024 della Responsabile dell'Area Risorse Umane con allegato elenco ;
6. nota del 10 dicembre 2024 del Dirigente
7. Riepilogo candidatura della dott.ssa Leto Roberta
8. Disposizione 126 del 31 ottobre 2024 della Responsabile dell'Area Risorse Umane con allegato elenco;



9. Avviso del 7 ottobre 2024
 - 10 . Graduatoria del 14 novembre 2024 pubblicata sul sito Nissolino Corsi
 11. Disposizione 80 del 25 luglio 2024 della Responsabile dell'Area Risorse Umane
 12. Disposizione 45 del 13 settembre 2024 della Responsabile dell'Area Risorse Umane
 - 13 Attestato della Candidata Raffaella Salemme
 14. Attestato della candidata Angelica Pecora
- Ai fini del contributo unificato dichiara che la causa verte in materia di pubblico impiego ed ha valore indeterminabile
- Palermo-Napoli 14/01/2025

Avv. Nadia Spallitta